

QUESTIONI APERTE

Misure di prevenzione patrimoniali

La decisione

Confisca di prevenzione - Natura del provvedimento ablatorio - Presunzione di non colpevolezza - Legalità sostanziale (Cost., artt. 24, 25, 27, 42; Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, artt. 6, §2, 7, 13; Prot. addizionale n. 1, art. 1; Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, artt. 17, 48; C.p.p., artt. 111, 125, co. 3; d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, artt. 16, 20, 24, 26, 27).

La confisca di prevenzione, quando incide in via definitiva sul diritto di proprietà in assenza di un accertamento di colpevolezza e sulla base di presunzioni non verificate nel tempo, costituisce un'ingerenza sproporzionata ai sensi dell'art. 1 Prot. n. 1 CEDU. L'efficacia dell'azione di contrasto alla criminalità patrimoniale non giustifica la rinuncia al requisito della motivazione rafforzata: più il tempo si dilata fra la condotta e l'acquisizione dei beni, più stringente deve essere la prova della provenienza illecita dei beni in confisca. È violato l'equilibrio fra interesse generale e tutela individuale, quando la misura si fonda su presunzioni automatiche di pericolosità o di sproporzione patrimoniale.

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO, SEZIONE PRIMA, 25 settembre 2025 – JELIĆ, *Presidente* – ISAIA, *Ricorrente*.

La doppia anima delle misure di prevenzione patrimoniali: riflessioni a margine di Isaia c. Italia.

La sentenza *Isaia e altri c. Italia* ridefinisce i limiti della confisca di prevenzione, tracciando una linea di confine tra la funzione preventiva e la natura punitiva della misura. La Corte europea riconosce che l'ablazione patrimoniale, disposta sulla base di presunzioni non verificate e in assenza di un reale nesso causale rispetto ai fatti – anche criminosi – sintomatici di pericolosità, viola il principio di proporzionalità e incide sulla sostanza della presunzione di innocenza. La nota analizza la decisione che, nell'ottica della piena tutela delle garanzie individuali, evidenzia come la motivazione costituisca l'unico strumento capace di preservare la razionalità del potere punitivo.

The dual nature of asset preventive measures: reflections on Isaia v. Italy

The Isaia and Others v. Italy judgment redefines the limits of preventive confiscation, drawing a clearer boundary between its preventive function and its punitive nature. The European Court recognizes that the confiscation of assets, based on unverified presumptions and in the absence of a genuine cause-effect link, violates the principle of proportionality and undermines the substance of the presumption of innocence. This analysis interprets the decision as a turning point in overcoming the formal dichotomy between administrative prevention and criminal justice, emphasizing judicial reasoning as the only instrument capable of legitimizing exceptional measures and preserving the rationality of punitive power.

SOMMARIO: 1. Premessa e inquadramento - 2. La qualità della misura preventiva: evoluzione normativa e giurisprudenziale - 3. I principi (ri)affermati dalla Corte EDU e il dissenso del giudice Sabato - 4. Una possibile conclusione

1. *Premesse e inquadramento.* L'epilogo del procedimento contro Giuseppe Isaia restituisce un'immagine ben precisa delle criticità strutturali e dell'eccessiva viscosità procedurale che riveste i percorsi dell'accertamento della pericolosità. In sintesi, si ha conferma di un dato che, purtroppo, connota molti arresti in materia di prevenzione, rimessi ad una giustizia che tende ad imporre la volontà dell'ordinante, senza avere la necessaria cura di sviluppare la qualità di cui, invece, il percorso deve essere intriso per giungere ad una ricostruzione accettabile, specie in ambiti che prescindono dal riferimento ad una riconosciuta responsabilità per un fatto criminale. La sentenza Isaia e altri c. Italia¹ riflette, per larghi tratti, la tendenza all'approssimazione della sostanza e, prima ancora, della forma: ciò che, da sempre, rappresenta il punto dolente della disciplina di prevenzione. Per comprendere le ragioni di una riflessione di ampio respiro, è tuttavia necessario iniziare da una doverosa premessa: la vicenda è qui richiamata come un punto di osservazione privilegiato sul modo in cui l'ordinamento giustifica l'esercizio del potere giudiziario quando le garanzie si rarefanno e l'incisione sui diritti fondamentali trova appoggio su *standard* probatori attenuati. Le misure di prevenzione patrimoniali rappresentano, infatti, il segmento dell'intervento statale in cui la distanza dall'accertamento di responsabilità per un fatto tipico è massima, mentre l'effetto ablativo sul diritto di proprietà può essere definitivo: ne deriva che esse costituiscono un vero "banco di prova" della qualità argomentativa e della tenuta delle forme, poiché richiedono al giudice di rendere esplicito - e, dunque, controllabile - il percorso inferenziale che conduce dall'indizio alla decisione conclusiva. In altri termini, quando un arresto come quello che definisce il caso Isaia censura la sproporzione dell'ingerenza e l'insufficienza del nesso causale tra fatti sintomatici di pericolosità e beni colpiti, esso non si limita a correggere un errore applicativo, bensì chiama in causa la razionalità complessiva delle tecniche di accertamento e di motivazione utilizzate in un'area solo in apparenza marginale del sistema penale. Ed è l'eccezionalità che caratterizza il settore della prevenzione - e che è resa esplicita dalla combinazione di fattori come afflittività sostanziale, elasticità dei presupposti, ri-

¹ Corte EDU, Isaia e altri c. Italia, Sez. I, 25 settembre 2025, disponibile sulla banca dati HUDOC (<https://hudoc.echr.coe.int>). La sentenza non è definitiva al momento della redazione del presente contributo.

schio di automatismi presuntivi e compressione tendenziale delle garanzie - a renderlo un osservatorio idoneo a misurare, per riflesso, la capacità del sistema di restare fedele ai propri criteri di legalità e di controllo, anziché affidarsi ad una logica di mera efficienza repressiva.

La sentenza - è bene ricordarlo - si inserisce nel solco più ampio tracciato dalle decisioni della Corte di Strasburgo in materia di misure di prevenzione patrimoniale, confermandone la centralità nel dibattito contemporaneo, in particolare per gli aspetti concernenti i limiti del potere punitivo, nonché i confini della presunzione di innocenza. In essa viene, quindi, affrontato un tema centrale e di particolare rilevanza sistemica, ossia quello della confisca di prevenzione, disciplinata dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159), che consente al giudice di disporre l'ablazione dei beni di un soggetto ritenuto abitualmente dedito a traffici delittuosi o vivente, anche in parte, dei proventi di attività delittuose, indipendentemente da una pronuncia di condanna (art. 1, co. 1, lett. a) e b) d.lgs. n. 159/2011).

Il caso di specie riguarda la confisca disposta nei confronti di un cittadino siciliano, Giuseppe Isaia, già condannato in passato per reati contro il patrimonio, ma non più criminalmente attivo da molti anni e, *de facto*, non più sottoposto ad alcuna restrizione penale. Nonostante l'ampio intervallo temporale intercorrente tra le condotte delittuose e l'acquisto dei beni oggetto del caso, la misura è stata applicata anche nei confronti della moglie e del figlio, proprietari formali dei beni ritenuti di provenienza illecita, peraltro in via presuntiva.

La Corte EDU, nel riconoscere la violazione dell'art. 1 Prot. 1 C.E.D.U., ha, altresì, osservato come i giudici italiani non avessero effettivamente dimostrato l'esistenza di un nesso causale tra i beni confiscati e le attività criminose pregresse; non era, quindi, provato che la misura, così come applicata, aveva inciso in modo sproporzionato sul diritto di proprietà dei ricorrenti². Ovvero, pur riconoscendo la legittimità, in linea di principio, degli strumenti di contrasto all'indebito arricchimento patrimoniale, la Corte ha riaffermato che la confisca di prevenzione, quando prescinde da una condanna penale o da una prova diretta dell'origine illecita dei beni, deve rispettare - *condicio sine qua*

² Corte EDU, Isaia e altri c. Italia, Sez. I, 25 settembre 2025, §§68-76. La sentenza non è definitiva al momento della redazione del presente contributo.

non – i criteri di prevedibilità, proporzionalità³ e stretta connessione con il comportamento individuale accertato⁴.

Il tema non è nuovo nel complesso dialogo tra Strasburgo e l'ordinamento italiano. Già in *Raimondo c. Italia* e in *Arcuri e altri c. Italia*, la Corte aveva ritenuto compatibile con la Convenzione il sistema delle misure di prevenzione, in quanto «strumento necessario di tutela della collettività», purché accompagnato da adeguate garanzie procedurali⁵. Tuttavia, a partire dal caso *De Tommaso c. Italia*, la Corte ha progressivamente ridefinito i limiti della discrezionalità nazionale, evidenziando come l'indeterminatezza delle categorie di pericolosità e la sproporzione delle misure potessero sfociare in arbitrarietà⁶.

³ Sul tema, è precisa la definizione fornita da MORMANDO, *Il principio di proporzionalità della confisca: alcune brevi riflessioni, a margine della sentenza 24 giugno 2021, n. 36959 delle SS.UU.*, in *Arch. pen. web*, 2023, 2, 1 ss., dove l'Autore definisce la proporzionalità come «il meta-principio informatore dell'intero microsistema e il nucleo centrale del *legal reasoning* dei giudici sia di merito che di legittimità». Da questo presupposto, si coglie l'essenza della riflessione di TRAPELLA, *Indagini preliminari e parità delle armi*, Milano, 2025, 18 ss., dove l'Autore inquadra la forza del principio, enunciando come «il tema dell'interesse si salda alle considerazioni – di matrice europea, ma non solo – sulla proporzionalità, intesa come criterio attraverso il quale il legislatore limita l'ingresso del potere pubblico nei diritti del privato». Sul punto, v. anche DE PAOLIS, *La proporzionalità ha fatto carriera (anche tra le misure ablativo)*, in *Arch. pen. web*, 2024, 3, 7 ss., nonché, per considerazioni sulla sfera delle posizioni individuali intoccabili dal pubblico potere, AMATO, *Individuo e autorità nella disciplina della libertà personale*, Milano, 1967, 143 ss..

⁴ Ivi, § 75. Nello specifico, si osservi il comportamento dei giudici in Corte EDU, *Yordanov e altri c. Bulgaria*, Sez. V, 26 settembre 2023, §124. Nel caso di specie, la Corte ha ribadito che, ai fini della compatibilità di una misura di confisca con l'art. 1, Prot. 1 C.E.D.U., è necessario che sussista una «ragionevole dimostrazione del legame causale tra bene e condotta illecita», non potendosi fondare l'ablazione patrimoniale su presunzioni astratte o meri sospetti. In particolare, al §115, la Corte sottolinea che l'onere probatorio incombe sull'autorità nazionale, la quale deve provare l'origine illecita dei beni in modo sufficientemente convincente, mentre al §69 precisa che le misure di confisca rientrano nella nozione di controllo dell'uso dei beni ai sensi dell'art. 1 Prot. 1, e non in quella di privazione della proprietà in senso stretto. Sul punto, è utile il commento di BUFFON, DINISI, BATTAGLIA, *Pillole di CEDU - Sentenze di Settembre 2025*, in *Questione Giustizia* (web), 7 novembre 2025.

⁵ Per le fonti dirette, v. Corte EDU, *Raimondo c. Italia*, Camera, 22 febbraio 1994, §30, nonché Corte EDU, *Arcuri e altri c. Italia*, Sez. II, 5 luglio 2001.

⁶ Corte EDU, *De Tommaso c. Italia*, Grande Camera, 23 febbraio 2017, §§110-120, ove la Corte ha ritenuto la normativa italiana eccessivamente vaga e incompatibile con il principio di legalità. Nello specifico, con riferimento all'art. 2 Prot. 4 C.E.D.U., i giudici ribadirono che i limiti alla libertà di circolazione devono essere previsti dalla legge in termini accessibili, prevedibili e sufficientemente determinati, sì da consentire ai destinatari di regolare la propria condotta e al giudice di esercitare un controllo non arbitrario. In particolare, vengono censurate la genericità degli indici di pericolosità e la vaghezza di alcune prescrizioni tipiche della sorveglianza speciale (ad es. l'obbligo di vivere onestamente, il riferimento alla mancanza di occupazione fissa e lecita), ritenute inadeguate a soddisfare il requisito di precisione richiesto dal principio di legalità, con conseguente violazione dell'art. 2 Prot. 4. Sulla portata si-

Con la sentenza in esame, la Corte di Strasburgo compie un ulteriore passo: la violazione non discende soltanto da un difetto di motivazione o da un uso eccessivo della presunzione, ma da un vizio strutturale del sistema, che tende a trasformare l'eccezione preventiva in una misura sostanzialmente sanzionatoria. Il problema non è, dunque, la confisca in sé, ma la sua applicazione sganciata da un accertamento concreto di responsabilità e da un controllo effettivo di proporzionalità⁷. La qualità e l'interesse della decisione risiedono, pertanto, nel suo valore sistemico: essa non si limita a correggere l'errata emissione di una misura preventiva, ma interviene sui presupposti strutturali delle misure di prevenzione patrimoniale, ponendo in tensione due principi cardine dello Stato di diritto: la tutela della collettività e la presunzione di innocenza dell'individuo. Come si vedrà, i giudici europei sembrano orientati a rifiutare la logica tipica dei modelli fondati sulla prevalenza di indici presuntivi – talora avvicinati al “diritto del sospetto”⁸ –, imponendo agli Stati contraenti di circoscrivere l'area della prevenzione a casi di effettivo rischio sociale e di provata connessione tra ricchezza e reato. Per farlo, sarà necessario analizzare in maniera decisa i concetti di proporzionalità e pericolosità, prestati per l'occasione ad una misura, quella della confisca, che viene, sì, indicata tra i

stemica della pronuncia in tema di misure di prevenzione (personali e patrimoniali), v. LASALVIA, *Il sasso nello stagno: luci "europee" e ombre "nazionali" su una sentenza "storica"? Appunti su Cedu De Tommaso c. Italia*, in *Arch. pen. web*, 23 marzo 2017; VIGANÒ, *La Corte di Strasburgo assesta un duro colpo alla disciplina italiana delle misure di prevenzione personali*, in *Dir. Pen. Cont.*, 3 marzo 2017 e MAUGERI, *Misure di prevenzione e fattispecie a pericolosità generica: la corte europea condanna l'Italia per la mancanza di qualità della "legge", ma una rondine non fa primavera*, in *Dir. Pen. Cont.*, 6 marzo 2017.

⁷ In senso conforme, cfr. Corte EDU, Garofalo e altri c. Italia, Sez. I, 21 gennaio 2025, §133 ss., ove la Corte ha sottolineato la necessità di un collegamento temporale e causale effettivo tra il bene oggetto della misura di prevenzione patrimoniale e l'attività criminosa evidenziata. Sul punto, cfr. FINOCCHIARO, *“Garofalo e altri c. Italia”: la Corte EDU afferma la legittimità della confisca di prevenzione e ne riconosce, per la prima volta, la natura ripristinatoria*, in *Sist. Pen.*, 24 febbraio 2025.

⁸ Sul punto, sono diverse e autorevoli le voci di coloro che hanno evidenziato come i modelli processuali fondati sulla prevalenza degli indici presuntivi tendano a generare una dinamica cognitiva orientata alla conferma dell'ipotesi accusatoria iniziale, con conseguente anticipazione valutativa della colpevolezza. Cfr. FERRAJOLI, *Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale*, Roma-Bari, 2009, 684-690, ove si evidenzia il rischio di una proiezione del giudizio penale verso forme di accertamento ispirate al sospetto piuttosto che alla verifica; FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale. Parte generale*, Bologna, 2019, 83-85 e 427-430, i quali parlano di “deriva prognostica” dell'accertamento, con inversione del rapporto tra probabilità e certezza; ILLUMINATI, *“Il controllo giurisdizionale sulle misure cautelari personali*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1995, 7-15, che sottolinea la tendenza a una anticipazione dell'evidenza probatoria nella fase cautelare. Vedasi, infine, BRICOLA, *Forme di tutela ante delictum e profili costituzionali della prevenzione*, in BRICOLA, PAVARINI, STORTONI e altri, *Le misure di prevenzione*, Atti del convegno di Alghero, Milano, 1975, 74, ed inoltre FIANDACA, *Misure di prevenzione (Profili sostanziali)*, in *Dig. Disc. Pen.*, 1994, VIII, 109 ss.

provvedimenti amministrativi, ma che lambisce in maniera evidente la linea di confine con le misure penali, a volte travalicandola, come nel caso in esame.

2. *La qualità della misura preventiva: evoluzione normativa e giurisprudenziale.* Sul concetto e sulla genealogia delle misure di prevenzione coesistono sia elaborazioni precedenti al dettato normativo in vigore⁹, sia più recenti ricostruzioni critiche¹⁰. È anzitutto pacifico come tali misure, tra cui la confisca prevista dall'art. 24 del Codice antimafia, si collochino nell'ambito delle esigenze del legislatore in materia di prevenzione e sicurezza¹¹. Misure che si applicano a quei soggetti, descritti nell'art. 1 d.lgs. n. 159/2011, individuabili in coloro che «debbono ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi», oppure che «per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose». O, ancora, che «per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica»¹².

⁹ VALENTINI, *Motivazione della pronuncia e controlli sul giudizio per le misure di prevenzione*, Padova, 2008, 59 ss..

¹⁰ MAZZOTTA, *Procedimento di prevenzione e giusto processo*, Padova, 2025, 2 ss..

¹¹ Laddove si evocano le «esigenze del legislatore», occorre tener conto, in premessa, delle persistenti criticità che accompagnano storicamente il sistema delle misure di prevenzione e che la dottrina ha da tempo messo in luce con riferimento alla tenuta dei principi di legalità e di giurisdizionalità. In particolare, è stato osservato come l'applicazione di misure *ante* o *extra delictum* fondate su fattispecie strutturalmente indeterminate finisca per incidere profondamente sul ruolo del giudice, chiamato non tanto ad accertare la conformità di una situazione di fatto a una previsione normativa tipizzata, quanto piuttosto a operare valutazioni ampie e prognostiche, tradizionalmente proprie dell'autorità amministrativa. In tale prospettiva, il decreto di prevenzione tende a configurarsi come un atto connotato da tratti sostanzialmente amministrativi, con conseguente affievolimento del rigore logico e probatorio, depotenziamento della funzione motivazionale e ampliamento di una discrezionalità difficilmente sottoponibile a controllo effettivo. Sul punto, sono puntuali le riflessioni di VALENTINI, *Motivazione della pronuncia*, cit., 31 ss, nonché CAVALLARI, *Il procedimento delle misure di prevenzione. Analisi e spunti critici*, in *Le misure di prevenzione. Atti del convegno "Enrico De Nicola"*, Milano, 1975, pp. 84-85.

¹² La delimitazione soggettiva delle misure di prevenzione operata dall'art. 1 d.lgs. n. 159 del 2011 si inserisce in una linea di continuità normativa che affonda le proprie radici nella legislazione previgente, in particolare nella L. 27 dicembre 1956, n. 1423, e nella L. 31 maggio 1965, n. 575. Il Codice antimafia, pur recependo e sistematizzando il canone mafioso quale elemento qualificante del sistema, non assume valore definitorio *ex novo* dell'ambito soggettivo di applicazione delle misure, ma si limita a ricomporre e razionalizzare categorie già strutturalmente presenti nell'ordinamento. Ne consegue che la tipizzazione attuale non può essere letta *sic et simpliciter* come fondativa di una disciplina autonoma, bensì come momento di sedimentazione di un impianto normativo storicamente più ampio, caratteriz-

Trattandosi, come anticipato, di strumenti afferenti al regime amministrativo per espressa previsione di legge, ai fini di una completa istruttoria è necessario tener conto di una serie di fattori rilevanti, che comprendono la pericolosità sociale, la ricostruzione del nesso causa-effetto e il bilanciamento tra la misura proposta e quella effettivamente necessaria, al fine di evitare trattamenti sproporzionati¹³. Tale operazione, oltre a richiedere un accurato accertamento in fatto, deve essere condotta alla luce del *test di proporzionalità*¹⁴, inteso quale parametro di legittimità costituzionale e convenzionale, volto a verificare l'idoneità, la necessità e l'adequazione in concreto della misura limitativa – e, in specie, ablativa – rispetto allo scopo perseguito dallo Stato.¹⁵

Il riferimento alla proporzionalità, tuttavia, non può essere introdotto *ab ovo* come clausola argomentativa indifferenziata: si può comprendere la sua dirigenza nel contesto delle misure di prevenzione solo ricostruendo la genesi normativa delle medesime, la quale mostra una persistente tensione tra esigenze di controllo amministrativo dell'ordine pubblico e progressivi tentativi

zato sin dall'origine da criteri selettivi ampi ed elastici, nonché da valutazioni meramente indiziarie della pericolosità sociale.

¹³ L'idea di proporzionalità come limite alla potestà punitiva – e, in senso più ampio, come parametro di razionalità del diritto – nasce nell'esperienza tedesca, dove la giurisprudenza costituzionale (*Bundesverfassungsgericht*) e la dottrina ne hanno fatto una categoria centrale del diritto dei diritti fondamentali. Da qui, il principio ha progressivamente irradiato la propria influenza nei sistemi sovranazionali, fino a divenire uno degli strumenti ermeneutici privilegiati delle Corti europee, tanto nell'ordinamento dell'Unione quanto nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo, che ne ha fatto una delle sue chiavi di volta decisionali. Sul punto, sono decisive le analisi di BELVINI, *Principio di proporzionalità e attività investigativa*, Napoli, 2022, 37 ss., e di KOSTORIS, *Processo penale, diritto europeo e nuovi paradigmi del pluralismo giuridico postmoderno*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2015, 1192 ss..

¹⁴ Il principio di proporzionalità conserva anche nell'ambito delle misure di prevenzione patrimoniali la propria funzione di limite all'azione dello Stato. Pur nascendo in riferimento al trattamento sanzionatorio, siffatto principio mantiene la medesima portata sistemica, che ne fa criterio generale di correttezza e razionalità delle restrizioni, applicabile a ogni misura preventiva – sia essa detentiva o patrimoniale – che incida su diritti fondamentali della persona o sulla sfera della proprietà. Cfr., sul punto, GIORDANO, *Principio di proporzionalità e diritto processuale penale: una panoramica giurisprudenziale*, in www.dirittogiustiziaecostituzione.it, 28 aprile 2025.

¹⁵ Secondo la struttura tedesca, il *test* si articola in tre momenti: 1) Idoneità (*Geeignetheit*): la misura deve risultare adeguata a perseguire lo scopo legittimo indicato dalla legge, ossia la tutela di esigenze concrete e attuali; 2) Necessità (*Erforderlichkeit*): tra più mezzi astrattamente idonei, va selezionato quello che comporta il minor sacrificio possibile per il diritto alla libertà dell'individuo; 3) Proporzionalità in senso stretto (*Verhältnismäßigkeit im engeren Sinne*): il sacrificio imposto all'individuo deve mantenersi in un equilibrio ragionevole rispetto alla situazione concreta, evitando un'eccessiva ingerenza dell'autorità nella sfera pubblica. Per una disamina approfondita, v. SANDULLI, *Proporzionalità*, in *Dizionario di diritto pubblico*, a cura di CATENACCI, CELOTTO, CHITI, GIOIA, NAPOLITANO, SALVINI, diretto da CASSESE, Milano, V, 2006, 4643 ss. Vedasi anche ORLANDI, *Postulati del processo penale contemporaneo tra principi "naturali" e concezioni normative*, in *Riv. It. dir. proc. pen.*, 2024, 465; TABASCO, *Proporzionalità e misure cautelari*, Milano, 2017, 38 ss.

di assoggettamento a vincoli di legalità costituzionale. In termini storici, la prevenzione nasce come risposta all'idea di "pericolo" prima ancora che al "fatto", sviluppandosi in un'area concettuale in cui l'oggetto dell'intervento pubblico è il soggetto in quanto ritenuto rischioso, non già il reato in quanto provato¹⁶. È precisamente questa matrice – precostituzionale e, in parte, preliberale – a rendere strutturalmente fragile la compatibilità del sistema prevenzionistico con le categorie garantistiche dello Stato costituzionale, imponendo di trattare bilanciamento e proporzionalità non come strumenti ornamentali, ma come argini alla fisiologica espansività del potere di prevenzione¹⁷.

La traiettoria repubblicana, comunque, non recide questo nodo: lo trasforma. La L. 27 dicembre 1956, n. 1423 inaugura la stagione moderna delle misure personali, tentando un morbido approdo (almeno sul piano formale) verso un apparato garantista che rimane, però, ancorato al giudizio prognostico di pericolosità.¹⁸ La successiva L. 31 maggio 1965, n. 575 – pensata specificata-

¹⁶ Sul punto, v. MAZZOTTA, *Procedimento di prevenzione*, cit., 2-7, ove si ricostruisce l'origine storica delle misure di prevenzione come strumenti di controllo di condotte e condizioni soggettive ritenute indici di pericolosità, pur in assenza di lesione di beni giuridici penalmente protetti. L'A. mostra come, già nella legislazione sabauda di pubblica sicurezza – a partire dalla L. 26 febbraio 1852, n. 1339 (c.d. legge Galvagno) e dalle successive L. 8 luglio 1854, n. 6 e L. 13 novembre 1859, n. 3720 – l'intervento pubblico fosse rivolto non al fatto tipico, ma ai soggetti qualificati come «oziosi, ai vagabondi e ai sospetti per furti di campagna. Si trattava di soggetti considerati pericolosi perché capaci di minacciare la ricchezza e la proprietà altrui come oziosa, vagabonda o sospetta, sulla base di valutazioni eminentemente prognostiche e discrezionali». Tale modello, fondato su mere caratteristiche soggettive e su indici di pericolosità sociale, attraversa senza soluzione di continuità le fasi dello Stato liberale, dell'esperienza autoritaria e della prima stagione repubblicana, trovando ulteriore consolidamento nella legislazione emergenziale postunitaria (in particolare nella L. 15 agosto 1863, n. 409, c.d. legge Pica) e nelle successive leggi di pubblica sicurezza. L'eliminazione dei reati di oziosità e vagabondaggio con il codice Zanardelli del 1889 non segna una rottura del paradigma, ma ne determina piuttosto la traslazione dall'area penale a quella preventiva, confermando la persistente centralità del giudizio di pericolosità personale come presupposto dell'intervento statale. Cfr. MEREU, *Cenni storici sulle misure di prevenzione nell'Italia «liberale» (1852-1894)*, in AA.VV., *La costruzione della devianza sociale*, a cura di CIACCI-GUALANDI, Bologna, 1977, 197 ss.

¹⁷ Sulla distinzione tra giudizio di bilanciamento e giudizio di proporzionalità, v. TRAPPELLA, *Indagini preliminari*, cit., 118-131. L'A. chiarisce come si tratti di operazioni entrambe volte a comporre interessi in conflitto, ma strutturalmente diverse. Nell'esperienza liberale, dominata dall'idea di una legge autosufficiente, non vi era spazio per un bilanciamento in sede giudiziale, poiché si riteneva che la composizione degli interessi fosse già operata dal legislatore, secondo una «logica del compromesso». Con il passaggio allo Stato costituzionale, cade «il mito della legge autosufficiente» e il bilanciamento assume rilievo quale tecnica di ricomposizione tra valori e diritti concorrenti alla luce della Costituzione, affidata tanto al legislatore quanto al giudice. Diversa è la funzione della proporzionalità, che affonda le proprie radici nella tradizione liberale ed è da sempre legata al rapporto tra autorità e individuo: essa non concerne «valori genericamente indicati», ma il modo in cui il potere pubblico incide sulla sfera privata, operando come criterio di controllo dell'ingerenza e, nel costituzionalismo contemporaneo, come tecnica di garanzia dei diritti fondamentali.

¹⁸ La c.d. Legge Tambroni introdusse, per la prima volta, una disciplina organica di strumenti espressa-

mente per il contrasto alla mafia – consolida l’idea che alla pericolosità soggettiva possa affiancarsi una risposta che incida sul patrimonio. Una lettura d’insieme, effettuata accanto alla L. 22 maggio 1975, n. 152, nota come Legge Reale, delinea un assetto prevenzionistico dotato di una forza espansiva rilevante, idoneo a operare su piani diversi – personale ed economico – pur rimanendo formalmente esterno all’accertamento di responsabilità penale.

Assetto che culminerà con la L. 13 settembre 1982, n. 646, ove si verifica il concreto mutamento qualitativo: l’apparato preventivo viene dotato di strumenti patrimoniali (sequestro e confisca) capaci di produrre effetti rapidi, definitivi e irreversibili verso quella che era considerata «*l’arma più efficace del mafioso per sfuggire alla giustizia*», pur restando formalmente esterni al giudizio di colpevolezza¹⁹.

Quel passaggio ha una portata sistemica, e non può essere neutralizzato con l’argomento emergenziale. In questo senso, la relazione al d.d.l. n. 2982/1981²⁰ viene in soccorso a fini di ricostruzione storico-normativa, poiché rende esplicito l’obiettivo di colpire la ricchezza illecita come “arma” essenziale del mafioso; e lo fa mediante misure concepite per operare con agilità, in anticipo oppure in risposta alle azioni, spostando l’asse dalla prova del reato alla neutralizzazione del potere economico. Soprattutto, l’assetto originario della confisca antimafia veniva costruito in stretto rapporto di accessorialità con la misura personale: la confisca presupponeva, quindi, l’applicazione della sorveglianza speciale e si collocava come conseguenza patrimoniale della pericolosità già accertata in sede personale²¹. Proprio tale accessorialità, tuttavia,

mente qualificati come *misure di prevenzione*, distinguendo tra interventi di competenza amministrativa e misure sottoposte a controllo giurisdizionale. In particolare, furono attribuiti all’autorità di pubblica sicurezza – e segnatamente al questore – poteri quali la diffida motivata e l’ordine di rimpatrio mediante foglio di via obbligatorio, mentre al tribunale fu riservata l’applicazione della sorveglianza speciale, eventualmente accompagnata dal divieto o dall’obbligo di soggiorno. L’assetto normativo così delineato, tuttavia, evidenziava sin dall’origine le difficoltà del legislatore repubblicano nel prendere le distanze dall’impianto prevenzionistico di matrice autoritaria e nel recepire in modo pieno le indicazioni provenienti dalla giurisprudenza costituzionale, come emerge chiaramente dall’ampiezza e dall’indeterminatezza delle categorie soggettive individuate quali destinatari delle misure. Nel contributo di JUSO, *Appunti sulle misure di prevenzione nei confronti della prostituzione*, in *Riv. poliz.*, 1969, 68, la giurisprudenza riconduceva tutti quei «comportamenti abituali che offendono le norme di costume propri della collettività e la cui violazione costituisce un indice di pericolosità indipendentemente dal carattere eventualmente delittuoso dei fatti in cui si concretizzano».

¹⁹ Descrizione storica – oggi più che mai attuale – contenuta nel disegno di legge presentato il 20 novembre 1981 dal Ministro dell’interno Rognoni di concerto col Ministro di grazia e giustizia Darida e col ministro delle finanze Formica, n. 2982, recante “Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423”, 2.

²⁰ Relazione al d.d.l. 2982/81, in *Atti Camera dei deputati*, VIII legisl., sez. d.d.l. e relazioni, 2982.

²¹ v. MAZZOTTA, *Procedimento di prevenzione*, cit., 20 ss.

segnala il punto critico: la prevenzione patrimoniale non nasce come semplice misura *in rem*, quanto come proiezione della pericolosità del soggetto sui beni, con un effetto di traslazione che tende a trasformare il patrimonio in indice di colpevolezza presunta.

Accanto al percorso giuridico, va poi ricordato che la Legge Rognoni-La Torre rispondeva - s'è detto - a quelle necessità di speditezza, forza e capillarità nell'emissione delle misure²² (sottoposte ad un vaglio meramente formale), andando esse a colpire le strutture economiche che sostenevano il radicamento e la capacità operativa delle organizzazioni mafiose. In questo contesto²³, del quale non si vuol sminuire la gravità, le garanzie costituzionalmente riconosciute vennero indebolite gravemente, in favore di una cultura della

²² La maggiore speditezza dell'apparato preventivo delineato dalla L. 13 settembre 1982, n. 646 - intervenuta sull'impianto della L. 31 maggio 1965, n. 575 - discende da tre profili strutturali: a) sul piano dei presupposti, la misura patrimoniale viene costruita come risposta preventiva fondata su un giudizio di pericolosità e su indicatori patrimoniali (in particolare la sproporzione e la mancata giustificazione della provenienza), senza richiedere l'accertamento penale del fatto secondo gli *standard* del processo di cognizione; ciò riduce fisiologicamente l'ampiezza dell'istruzione necessaria; b) sul piano dell'adozione, l'introduzione del sequestro funzionale alla futura confisca consente l'intervento "a monte", in via anticipata, per evitare la dispersione o la sottrazione dei beni, e stabilizza un circuito cautelare-patrimoniale destinato a sfociare nella decisione ablativa; c) sul piano esecutivo, la disciplina tecnica dell'esecuzione del sequestro (oggi leggibile anche attraverso le disposizioni introdotte in quel contesto, come l'art. 2 *ter* della ridetta L. 575/1965) è concepita per assicurare immediatezza e capillarità dell'apprensione, mediante forme mutuamente compatibili con le tecniche esecutive civilistiche e con la trascrizione/annotazione sui registri, riducendo attriti procedurali. Cfr. DE LIA, *La sconfinata giovinezza delle misure di prevenzione*, in *Arch. pen.*, I, 2017, 3 che definisce le misure di prevenzione come «un "terzo binario", peraltro "ad alta velocità", che solleva perplessità anche rispetto al divieto del *bis in idem*.» V. anche BASILE, *Brevi considerazioni introduttive sulle misure di prevenzione*, in *Giur. It.*, 2015, 6, 1521.

²³ Il fuoco che alimenta la L. n. 646 del 1982 deve essere interpretato alla luce del contesto storico-istituzionale nel quale essa venne concepita e approvata. La stagione che precede immediatamente l'intervento legislativo è segnata da un'intensificazione senza precedenti della violenza mafiosa, culminata, tra l'altro, nell'omicidio del Presidente della Regione Sicilia Piersanti Mattarella (6 gennaio 1980), evento che rese manifesta l'inadeguatezza degli strumenti ordinari di contrasto di fronte a organizzazioni capaci di esercitare un controllo pervasivo sul territorio e di condizionare direttamente le istituzioni rappresentative. In tale quadro, la necessità di accelerare l'adozione delle misure preventive e di rafforzarne l'efficacia non risponde a una logica meramente repressiva, ma all'urgenza, avvertita dal legislatore, di interrompere tempestivamente i circuiti di accumulazione e reinvestimento delle risorse illecite che alimentavano il potere mafioso. La speditezza dell'intervento preventivo viene così concepita come strumento di difesa dell'ordine costituzionale, in un momento in cui l'aggressione criminale non si limitava alla commissione di singoli reati, ma si manifestava come minaccia sistemica alla tenuta delle istituzioni democratiche. Per gli aspetti propriamente tecnici, v. FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale. Parte speciale. Vol. II: I delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia e la fede pubblica*, Bologna, 2019, 611 ss.; PIFFERI, *La prevenzione patrimoniale antimafia. Tra diritto e storia*, Torino, 2015, 42 ss.; ID, *Problemi costituzionali del diritto penale tra riformismo e ascesa del paradigma autoritario (1920-1940)*, in *Quaderni fiorentini. Per la storia del pensiero giuridico moderno*, 2019, 316-317.

prevenzione ampiamente legittimata nel discorso pubblico. Tuttavia, al benvenuto che ricevette la straordinarietà delle misure preventive nel momento di maggiore crisi, va contrapposto ed evidenziato il loro carattere eccezionale e derogatorio, evitando le forti tentazioni normalizzatrici: la misura di prevenzione, poiché incidente sulle libertà fondamentali personali e patrimoniali in assenza di una sentenza di condanna, costituisce una deroga forte al regime ordinario delle garanzie e, come tale, dev'essere innanzitutto motivata, nonché sottoposta ad un rigoroso controllo di legittimità. È il principio stesso di legalità, prima, e di proporzionalità, poi, espresso implicitamente negli artt. 13 e 27 Cost., ad imporre che ogni deroga sia giustificata da una motivazione puntuale e non meramente assertiva: in assenza di essa, la misura preventiva perde la propria funzione straordinaria, degenerando in una forma surrettizia di pena anticipata, frutto dell'arbitrio ed incompatibile con la presunzione di innocenza²⁴. In questo senso, la prevenzione può, quindi, dirsi legittima solo finché resta fedele alla propria natura eccezionale, cioè finché opera come rimedio residuale, giustificato dall'impossibilità di fronteggiare con i soli strumenti ordinari una minaccia grave e strutturata all'ordine pubblico. Il rischio, altrimenti, è quello di un'inversione sistemica: la trasformazione dell'eccezione in regola, e, dunque, della sospensione delle garanzie in metodo ordinario d'azione dello Stato.

È utile, allora, rimarcare, in riferimento alla definizione della pericolosità sociale di un individuo, la necessità di sussumere correttamente e di proporzionare al meglio, per evitare derive applicative segnate dall'approssimazione²⁵: la

²⁴ In tal senso Corte cost., 1° aprile 2020, n. 57 ha ribadito come la natura eccezionale delle misure di prevenzione imponga che la loro applicazione sia sorretta da una motivazione effettiva, che dia conto in modo concreto della persistenza della pericolosità del soggetto, richiamando, altresì, i principi elaborati dalla Corte EDU in materia di "penalità sostanziale". In precedenza, cfr. anche Corte cost., 7 giugno 2017, n. 141, la quale ha affermato che ogni limitazione della libertà personale deve essere conforme ai principi di legalità e proporzionalità, integrando una «deroga rigorosamente delimitata e non estensibile in via interpretativa». Nella giurisprudenza europea, v. Corte EDU, Guzzardi c. Italia, Plenaria, 6 novembre 1980, ove si qualifica la misura limitativa della libertà come pena anticipata, qualora priva di effettiva giustificazione concreta; nonché, Corte EDU, De Tommaso c. Italia, Grande Camera, 23 febbraio 2017, § 168 ss., che censura le misure di prevenzione perché fondate su presupposti astratti e valutazioni meramente prognostiche. In dottrina, FERRUA, *La funzione della motivazione nel sistema processuale penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1998, 235 ss. evidenzia come la motivazione non possa assumere carattere meramente assertivo, dovendo operare quale garanzia contro l'arbitrio; vedasi anche FERRAJOLI, *Diritto e ragione*, cit., 684-690, per il quale l'anticipazione della sanzione tramite provvedimenti preventivi configura una violazione del principio di presunzione di innocenza qualora non sostenuta da un accertamento strettamente necessario e proporzionato.

²⁵ Sulla sussunzione del fatto sotto la norma vaga, che per certi aspetti condiziona – almeno in origine – la sentenza Isaia, potrebbe aprirsi un ulteriore fronte di indagine. Non volendo distoglierci eccessivamente dagli obiettivi del presente contributo, è, tuttavia, utile ricordare come la dottrina abbia messo in

prevenzione implica una responsabilità ulteriore e particolarmente elevata rispetto all'accertamento e, se del caso, alla sanzione. Le misure di prevenzione rivelano, in questo senso, una forza e un'incisività analoghe a quelle delle misure di sicurezza, consorelle maggiori dalle quali, tuttavia, divergono per la debolezza del controllo giurisdizionale effettivo. Pur essendo, infatti, timidamente assoggettate ad alcune forme di controllo giudiziale sin dalla L. n. 1423 del 1956²⁶, le odierne misure di prevenzione patrimoniali continuano a muoversi in un'area grigia, sospesa tra amministrazione e giurisdizione, dove la verifica giudiziale della pericolosità rimane spesso priva di un contraddittorio pieno e di un procedimento probatorio strutturato²⁷.

Su questo versante, siffatta disposizione non ha pienamente risolto l'ambiguità originaria delle misure di prevenzione, sospese tra diritto penale e diritto

luce perché, in presenza di presupposti normativi costruiti mediante formule valutative o elastiche, l'operazione di sussunzione assuma una fisionomia particolarmente problematica. In tali ipotesi, infatti, il dato empirico non si presta ad una verifica meramente osservativa, ma richiede un'attività interpretativa che incide direttamente sull'ampiezza del margine decisionale riconosciuto al giudice. Come osserva VALENTINI, *Motivazione della pronuncia*, cit., 53 ss., quando la fattispecie normativa è connotata da elementi valutativi, la premessa minore del sillogismo decisionale «non è quasi mai qualificabile come un mero enunciato fattuale», poiché il fatto viene giuridicamente qualificato attraverso scelte interpretative volte a definire il rapporto di identità o di scostamento rispetto alla struttura astratta della norma. Posta in questa prospettiva, non è casuale che si neghi in radice che l'attività applicativa di una norma discrezionale possa essere ricondotta allo schema tipico della sussunzione, trattandosi piuttosto di un'operazione di attribuzione di significato al dato concreto (BIN, *Atti normativi e norme programmatiche*, Milano, 1988, 208). Posizione – quest'ultima – confermata anche da FERRUA, *Studi sul processo penale*, Torino, 1992, 51; nonché FERRUA, *Il giudizio penale: fatto e valore giuridico*, in FERRUA-GRIFANTINI-ILLUMINATI-ORLANDI, *La prova nel dibattimento penale*, Torino, 2005, 293 ss., dove l'A. spiega come «definire il valore giuridico di un fatto equivale a qualificarlo “in secondo grado”, assumendo come primo livello la sua descrizione nel linguaggio ordinario», con la conseguenza che la qualificazione giuridica non è mai un'operazione neutra, ma implica scelte valutative, ergo, discrezionali.

²⁶ MAZZOTTA, *Procedimento di prevenzione*, cit., 13 ss.

²⁷ Sul punto, è precisa la disamina di VALENTINI, *Motivazione della pronuncia*, cit., 28 ss. L'Autrice rammenta come le misure di sicurezza e quelle di prevenzione siano legate insieme a doppio filo – sottile, rappresentato dall'art. 25, co. 3 Cost. – e si spinge, coerentemente, nell'enucleare la visione prospettica giurisdizionale. Per dirla con le sue parole, sarebbe «come dire che si affida al buon senso del giudice la scelta di quei parametri concreti di pericolosità che il legislatore non ha voluto né, forse, potuto identificare». A sondare ulteriormente i profili di legittimità costituzionale, v. CAVALLARI, *Il procedimento delle misure di prevenzione*, cit., 80 ss. Altresì fondamentali, per approfondire le varie sfaccettature celate del fenomeno in esame, FIANDACA, *La pericolosità sociale tra prevenzione e sicurezza: un concetto in cerca di identità*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1995, 825 ss. e, più recentemente, MAZZA, *Dalla confisca di prevenzione alla pena patrimoniale*, in *Arch. pen. web*, 2019, 1 ss., che parla di «ossimoro della prevenzione post delictum».

amministrativo, tra funzione repressiva e funzione cautelare²⁸: proprio in questo cono d'ombra – in cui logiche di pseudoefficienza tendono a prevalere su quelle di garanzia – si annida il rischio più profondo, ovvero quello di una progressiva erosione del principio di legalità, sotto il velo dell'irrinunciabile lotta alla criminalità organizzata.

Avvicinandoci alla conclusione del percorso storico, si noti come la progressiva espansione normativa e l'opera di riordino, culminata nel vigente Codice antimafia, consolidino questo modello – fondato, *de facto*, sulla discrezionalità – e lo rendano più duttile ai fini statali: la pericolosità viene tipizzata nelle ampie categorie sopra citate, mentre sul piano patrimoniale il sequestro e la confisca vengono ancorati anche alla sproporzione e alla logica del reimpiego, con un procedimento che richiama – ove compatibili – regole processuali di altra matrice, segnando ancora una volta l'ibridazione strutturale di tale sistema²⁹. È qui che la storia diventa teoria: quanto più l'istituto si allontana dall'eccezione e si avvicina a una tecnica ordinaria di controllo, tanto più au-

²⁸ È proprio in questo scarto che, sempre secondo MAZZA, *Confisca di prevenzione*, cit., 3, si consuma l'attrito definitivo tra le differenti sfere giuridiche del nostro ordinamento. L'A. afferma, senza mezzi termini, che «se, tuttavia, non vi è più distinzione concettuale fra profili patrimoniali dell'accertamento penale e prevenzione *in rem*, il quesito che l'interprete si deve porre finisce per investire direttamente la ragione d'essere, o meglio la legittimità, di un autonomo apparato di prevenzione reale sganciato dalle più garantite regole processuali penali». Sul punto, è ancor più netta la riflessione di FIANDACA, *Misure di prevenzione*, cit., 120 ss., poiché per esso si tratta, invece, di «un sistema di intervento parallelo e più duttile, da utilizzare come una sorta di 'scorciatoia' per sfuggire alle strettoie probatorie del normale processo penale». Ambedue i contributi, accomunati dall'unità di intenti consentono di leggere criticamente la deriva amministrativa riservata alle misure di prevenzione che, per loro natura, sono sostanzialmente afflittive.

²⁹ Le conseguenze di questa ibridazione, specialmente con il diritto amministrativo, sono chiare in VALENTINI, *Motivazione della pronuncia*, cit., 97 ss. Nello specifico «si è del pari notato come l'idea che le decisioni di prevenzione siano improntate ad una lata discrezionalità dell'organo giudicante, possa essere rintracciata sullo sfondo delle migliori ricostruzioni dottrinali della materia: dalle riflessioni dei processualpenalisti, passando attraverso le disamine di studiosi del diritto penale sostanziale, dall'angolo prospettico del filosofo del diritto a quello dello studioso di diritto amministrativo, risulta unanime l'assunto che la norma/fonte di potere discrezionale sia quella sostanziale, in quanto carente di tassatività, e che le garanzie proprie della *iurisdictio* non offrano rimedi agibili a questo difetto congenito delle norme di prevenzione». A tal proposito, si comprende come sia sottile il terreno sul quale si muovono le misure di prevenzione: «se, dunque, si procede a rintracciare strumenti di comprensione presso il diritto amministrativo, ci si avvede che la discrezionalità non è più "libera" da molto tempo, e cammina, anzi, ingabbiata da vincoli di varia natura; di guisa che, paradossalmente, l'unico settore del diritto dove la formula "potere discrezionale" è ancora e dichiaratamente compendio di poteri affrancati dalla legge, resta proprio il processo di prevenzione». Nella stessa direzione DI CHIARA, *Il contraddittorio nei riti camerali*, Milano, 1994, 137 ss.

menta il rischio che il lessico della proporzionalità venga ridotto ad alibi del potere, anziché a limite del potere³⁰.

La dottrina che ha riflettuto criticamente sul principio di proporzionalità nel processo contemporaneo ha messo a fuoco proprio questo scarto: l'uso inflazionato della proporzionalità come "nuova ortodossia" produce un indebolimento della sua portata garantistica, se non viene recuperata la sua vocazione originaria di freno all'abuso della potestà di compressione dei diritti individuali in nome di interessi collettivi³¹. Per questa via, la proporzionalità cessa di essere una formulazione matematica, per tornare a vestire l'abito originario: quello di un criterio di resistenza, che impone un controllo sulla qualità dell'inferenza (dal fatto alla pericolosità, dalla pericolosità alla misura, dalla misura al sacrificio imposto)³². In un settore, come quello della prevenzione, geneticamente segnato dal dissidio perpetuo tra sicurezza e diritti individuali, intendere la proporzionalità nella sua accezione originaria rappresenta l'unico mezzo con cui delimitare il potere dell'inferenza, chiedendone costantemente giustificazione e responsabilità.

Tuttavia, per comprendere al meglio la decisione della Corte EDU nei confronti del caso di Giuseppe Isaia, è cosa giusta scomporre, per l'appunto, il principio che si è ritenuto violato. La proporzionalità, nel suo nucleo, si arti-

³⁰ Cfr. NEGRI, *Compressione dei diritti di libertà e principio di proporzionalità davanti alle sfide del processo penale contemporaneo*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2020, 1, 1, dove l'Autore, parlando del principio di proporzionalità, indica la necessità di riscoprirne «il significato più coerente con la vocazione di genuina garanzia liberale sotto la coltre del conformismo imperante tra gli interpreti e, in particolare, della tendenza emulativa delle Corti nel servirsene, quasi ovunque, da criterio risolutore delle dispute sui limiti che possono imporsi ai diritti dell'uomo». Cfr. anche WEBBER, *On the Loss of Rights*, in HUSCROFT-MILLER-WEBBER (a cura di), *Proportionality and the Rule of Law. Rights, Justification, Reasoning*, Cambridge, 2014, 123 ss.

³¹ NEGRI, *Compressione dei diritti di libertà*, cit., 5.

³² Ossia, *Schranken-Schranken* (tedesco per "limite ai limiti"). L'idea di proporzionalità come limite alla potestà punitiva – e, in senso più ampio, come parametro di razionalità del diritto – nasce nell'esperienza tedesca, dove la giurisprudenza costituzionale (*Bundesverfassungsgericht*) e la dottrina ne hanno fatto una categoria centrale del diritto dei diritti fondamentali. Da qui, il principio ha progressivamente irradiato la propria influenza nei sistemi sovranazionali, fino a divenire uno degli strumenti ermeneutici privilegiati delle Corti europee, tanto nell'ordinamento dell'Unione quanto nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo, che ne ha fatto una delle sue chiavi di volta decisionali. Sul punto, ancora importante le considerazioni di BELVINI, *Principio di proporzionalità e attività investigativa*, Napoli, 2022, 59 ss., in tema di minor sacrificio imposto; KOSTORIS, *Processo penale, diritto europeo e nuovi paradigmi*, cit., 1194 ss.; oppure FALATO, *La proporzionalità innova il tradizionale approccio al tema della prova: luci ed ombre della nuova cultura probatoria promossa dall'ordine europeo di indagine penale*, in *Arch. pen.*, 2018, 1, p. 23; v. anche TRAPELLA, *Indagini preliminari*, cit., 133, che lo definisce come un «controlimito all'iniziativa dell'autorità».

cola secondo uno schema tripartito composto – s'è detto – dai criteri di idoneità, necessità e proporzionalità in senso stretto che hanno rappresentato – e rappresentano tutt'ora – lo strumento mediante il quale gli ordinamenti europei hanno inteso individuare il perimetro delle restrizioni ai diritti fondamentali dell'uomo³³. La giurisprudenza costituzionale italiana si è progressivamente allineata a questo modello, valorizzando l'idea di una procedura argomentativa che consenta di verificare non soltanto la legittimità formale della misura, ma anche la sua coerenza sistemica e la sua stretta indispensabilità rispetto al fine perseguito: un fine che deve replicare, ovviamente, ai valori impressi nelle fonti di rango superiore³⁴.

Ma non basta. Per una totale applicazione e aderenza alla reale accezione di tale principio, esso richiede che il giudizio sulla misura non assuma la forma del bilanciamento meramente intuitivo tra valori, ma segua un percorso oggettivo, scomponibile ed analizzabile all'occorrenza³⁵. In questo senso, il principio si colloca al centro di una concezione costituzionalmente orientata dei rapporti tra l'autorità e l'individuo, e dei diritti di quest'ultimo; si impone, cioè, che ogni compressione – specie quando dotata di effetti irreversibili o altamente invasivi – sia sottoposta a un controllo qualitativamente rafforzato, condotto alla luce del principio personalistico e della centralità del soggetto³⁶. Tuttavia, l'ordinamento italiano manifesta, a livello strutturale, una costante difficoltà ad applicare in modo effettivo tale paradigma. La previsione normativa del più recente Codice antimafia, seppur naturalmente ispirata alla tutela dell'interesse collettivo e alla salvaguardia dell'ordine pubblico, si espone a tensioni interne e logiche reattive che non possono essere giustificate e trascurate: l'ampliamento delle categorie di soggetti ritenuti pericolosi, la vaghezza dei criteri fattuali richiesti e l'ampia discrezionalità riconosciuta all'autorità giudiziaria nella fase decisionale, finiscono per trasformare uno strumento eccezionale in un meccanismo di presunzione generalizzata³⁷. Il risultato è

³³ Sul punto v. ancora NEGRI, *Compressione dei diritti di libertà*, cit., 4 ss.

³⁴ Nel merito, sono ampie ed esaustive le riflessioni di PINO, *Proporzionalità, diritti, democrazia*, in *Dir. e società*, 2014, 601, nonché COGNETTI, *Principio di proporzionalità. Profili di teoria generale e di analisi sistematica*, Torino, 2010, 45 ss.

³⁵ Tale aspetto è pacifico a livello internazionale. Si possono prendere in esempio le precise riflessioni di KHOSLA, *Proportionality: An Assault on Human Rights?*, in *Int. J. Const. Law*, 2010, 299 ss.; GEN- TILE, TRIDIMAS, *The Essence of Rights: an unreliable boundary?*, in *German Law J.*, 2019, 804 ss.

³⁶ CARTABIA, *Ragionevolezza e proporzionalità nella giurisprudenza costituzionale italiana*, in GIORGIS- GROSSO-LUTHER (a cura di), *Il costituzionalista riluttante*, Torino, 2016, 470 ss.

³⁷ In dottrina è stato chiarito come l'ampiezza della discrezionalità giudiziale discenda, in via strutturale,

l'attuale modello che, con riferimento alle misure patrimoniali, pur volendo colpire le ricchezze di origine illecita, rischia di scivolare sistematicamente verso l'errore, poiché guidato da una logica del sospetto patrimoniale incompatibile con i principi fondamentali dello Stato di diritto³⁸.

È questa evoluzione – dalla prevenzione personale alla prevenzione patrimoniale, e dalla eccezione alla normalizzazione – a rendere inevitabile, nel prosieguo, l'interrogativo sulla “qualità” della misura preventiva: non solo in astratto, ma in rapporto alla sua sostanza afflittiva e alle garanzie che devono accompagnarla, secondo la logica (non formalistica) che la giurisprudenza europea utilizza quando valuta se una misura, pur qualificata diversamente, entri di fatto nella sfera della materia penale.

Il giudizio di Strasburgo, infatti, applica il principio di proporzionalità non come criterio di correlazione astratta tra fini e mezzi, ma come *test* qualitativo sull'intera catena argomentativa che giustifica l'ingerenza. La Corte richiede

dalla scelta legislativa di mantenere indeterminati uno o più elementi del presupposto normativo della misura, affidandone il completamento al giudice in vista di un bilanciamento degli interessi nel caso concreto. In tali ipotesi, l'attività decisoria non si esaurisce in una tradizionale operazione di sussunzione del fatto in una fattispecie astratta, ma si risolve nella diretta attribuzione al dato empirico di un valore “riempitivo” della struttura della norma, previamente qualificato sul piano semantico. Come osservato da VALENTINI, *Motivazione della pronuncia*, cit., 50-52, tale fenomeno si accentua quando la fattispecie normativa è costruita attraverso formule valutative o elastiche, idonee a cancellarne il carattere propriamente fattuale e a produrre una discrezionalità che si esplica tanto nella fase interpretativa quanto in quella applicativa, con l'effetto che la premessa minore del sillogismo decisionale «non è quasi mai qualificabile come un mero enunciato fattuale». In un sistema come quello delle misure di prevenzione patrimoniali, caratterizzato da presupposti elastici e da categorie soggettive ampie, tale assetto rischia di tradursi in un meccanismo di presunzione generalizzata, nel quale la valutazione di pericolosità e la ricostruzione dei criteri fattuali finiscono per sovrapporsi, ampliando in modo significativo il margine di apprezzamento – quindi, di discrezionalità – giudiziale. Così, GUASTINI, *L'interpretazione dei documenti normativi*, Milano, 2004, 64.

³⁸ L'affermazione trova fondamento in una tradizione teorica consolidata, secondo cui il giudizio, incidendo sui diritti fondamentali del singolo, deve mantenersi rigorosamente neutrale rispetto a valutazioni di tipo assiologico o reputazionale. Nella prospettiva liberale, viene evidenziato come la funzione del diritto consista nel separare l'accertamento dei fatti dalla morale sociale, evitando che percezioni collettive o aspettative simboliche influenzino la decisione (HART, *The Concept of Law*, Oxford, 2012, 168 ss.). Analogamente, autorevoli interpreti collocano il giudice nella dimensione dell'*integrity*, richiedendo che la decisione non si fondi su stereotipi identitari, ma su criteri di coerenza e giustificazione razionale (DWORKIN, *Law's Empire*, Cambridge, 1986, 225 ss.). In ambito penalistico, altri Autori hanno posto in rilievo il rischio che la valutazione sulla persona – e non sul fatto – produca forme di imputazione incompatibili con la legalità sostanziale, donde la necessità di un accertamento “epistemicamente controllabile”, capace di resistere a pressioni sociali o a giudizi di conformità (FERRAJOLI, *Principia Iuris. Teoria del diritto e della democrazia*, Roma-Bari, 2007, II, 731 ss.). Traslata nel dominio patrimoniale, tale impostazione suggerisce che criteri generici quali la sproporzione, lo stile di vita o la contiguità relazionale non possono fungere da indici sostitutivi della prova, pena il rischio di trasformare l'ingerenza ablativa in una forma implicita di riprovazione sociale, non fondata su elementi verificabili e, dunque, incompatibile con le esigenze di legalità sostanziale richieste dalla Convenzione.

che, quanto più significativa è la distanza temporale tra i fatti e la misura applicata, tanto più stringente deve essere la dimostrazione della provenienza illecita dei beni o della necessità dell'intervento³⁹; la verifica diventa tanto più rigorosa quanto più elevato è il rischio che la misura incida in modo irreversibile sulla situazione giuridica dell'individuo⁴⁰. Questo approccio consente di evidenziare il divario esistente tra l'ordinamento interno – caratterizzato da una struttura investigativa spesso non idonea a sorreggere un controllo stringente – ed un ambizioso modello convenzionale, che vuole imporre una ricostruzione fondata su criteri di coerenza, adeguatezza e verificabilità.

Tutto quanto appena descritto è utile per comprendere il rilievo che il tema ha assunto nel dibattito legislativo, nazionale e unionale, che rappresenta necessariamente uno sforzo volto, da un lato, a conciliare diritti individuali e interessi collettivi e, dall'altro, a preservare la capacità di intervento dello Stato, che assume il duplice impegno di intervenire a tutela del diritto collettivo senza nuocere, nel contempo, al diritto individuale.

3. I principi (ri)affermati dalla Corte EDU e il dissenso del giudice Sabato. Arrivando al cuore dell'analisi, prima di giungere a quanto riaffermato dai giudici di Strasburgo, è opportuno soffermarsi su concetti già anticipati nei paragrafi precedenti, a partire dalla pericolosità sociale. Quest'ultima viene tradizionalmente intesa come strumento preventivo volto a mitigare il rischio criminale nelle ipotesi in cui la giurisdizione penale non riesca ad intervenire per ragioni materiali o probatorie, e la giurisprudenza l'ha progressivamente delineata quale clausola di salvaguardia astratta e anticipatoria. Nel suo transito dalla sfera personale a quella patrimoniale, e poi nella prassi applicativa, la pericolosità ha quindi mutato funzione: da indice di potenziale rischio futuro a presupposto di un giudizio sostanzialmente punitivo, capace di giustificare la

³⁹ Ancora, sul punto, utile la ricostruzione di MAZZOTTA, *Procedimento di prevenzione*, cit., 72, secondo cui «con riguardo, invece, alle misure patrimoniali del sequestro e della confisca, occorre che i tre requisiti, secondo quanto precisato sempre in via giurisprudenziale, siano accertati in relazione al lasso temporale nel quale si è verificato, nel passato, l'illecito incremento patrimoniale che la confisca intende neutralizzare». Sulla stessa linea, anche CAIRO-FORTE, *Codice delle misure di prevenzione*, Molfetta, 2018, 62.

⁴⁰ Cass., Sez. VI, 6 settembre 2021, n. 36421, ripresa anche in Isaia c. Italia, dove la Corte EDU ha riportato la lezione introdotta dal giudice italiano, riassumendola così: «the greater the lapse of time between the moment when the person in question ceased to pose a danger to society and the point when the assets to be confiscated were acquired, the more important it was to adduce, rigorously and unequivocally, factual evidence in support of the claim that acquisition had been funded through the reinvestment of unlawful profits»; v. anche Corte EDU, Gogitidze e altri c. Georgia, 12 maggio 2015, §§96-101.

perdita irreversibile del bene, pur in assenza di un reato accertato. È precisamente questo “slittamento” che il caso di Giuseppe Isaia fa emergere con evidenza.

In un sistema di prevenzione definibile come “classico”⁴¹, la pericolosità è intesa, in estrema sintesi, come un pronostico: misura il rischio futuro e, perciò, legittima restrizioni temporanee e proporzionate. Ma quando la stessa pericolosità diventa il presupposto logico di una confisca che incide in via definitiva sulla proprietà, il suo statuto muta: smette di essere segnale di rischio per diventare matrice di colpevolezza presunta, fondata non su fatti (ovvero, su condotte tipiche accertate), bensì su un profilo identitario (lo “stile di vita”, i contatti, la sproporzione tra redditi presunti ed effettivi, l'*humus* sociale) costruito arbitrariamente⁴² e i cui caratteri sono eccessivamente carenti quanto alla tassatività degli elementi probatori richiesti⁴³.

Questo cambio di paradigma è chiarissimo nelle due opinioni allegate a *Isaia*. Da un lato, la maggioranza chiede inderogabilmente la dimostrazione di un nesso causale e temporale effettivo tra beni e condotte, rifiutando che la sproporzione (o, in alternativa, la semplice “ipotesi reinvestitoria” a distanza di anni) basti da sola a giustificare l’atto ablativo; il punto viene messo a fuoco, fra l’altro, nel passaggio in cui si critica l’assenza di una ricostruzione specifica

⁴¹ L’aggettivo *classico* è qui impiegato non in senso storico, ma in senso sistematico e comparato: indica un modello giuridico di prevenzione che, nella maggior parte degli ordinamenti moderni, si fonda su tre elementi comuni – la prognosi di rischio futuro, la temporaneità delle restrizioni e la proporzionalità tra misura e pericolo concreto. Un modello – delineatosi storicamente come *diritto amministrativo di sicurezza* – che presupponeva una distinzione netta tra la funzione preventiva (proiettata sul futuro e giustificata da un rischio effettivo per l’ordine collettivo) e la funzione punitiva, legata, invece, all’accertamento del fatto. In dottrina, tra gli altri, MOCCLA, *Le misure di prevenzione tra diritto penale e diritto amministrativo*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2014, 1075 ss. ha ricostruito con particolare chiarezza questa evoluzione, sottolineando come le misure di prevenzione, nate per «neutralizzare la pericolosità sociale in una logica di eccezione», abbiano progressivamente assunto «una valenza punitiva e simbolica, in cui la prognosi tende a confondersi con il giudizio di colpevolezza». In definitiva, il riferimento ad un sistema *classico* consente, dunque, di evidenziare il contrasto tra la funzione prognostica e temporanea della prevenzione originaria e l’attuale funzione ablativa e definitiva delle misure patrimoniali, in cui la pericolosità, spogliandosi del suo carattere ipotetico, si cristallizza in una vera e propria colpevolezza presunta che, guardata dal punto di vista dei risultati ottenuti, diventa effettiva.

⁴² Sempre VALENTINI, *Motivazione della pronuncia*, cit., 29 ss., dove l’Autrice afferma che accettare acriticamente una discrezionalità eccessivamente lata per essere controllabile, equivarrebbe alla «definitiva reclusione delle misure preventive in un ambito in cui la *iurisdictio* cessa di essere cognitiva per diventare puramente potestativa». Le stesse conclusioni sono presenti in FERRAJOLI, *Diritto e ragione*, cit., 821.

⁴³ Sulle problematiche legate alla *vaghezza* dei tratti distintivi negli elementi probatori, v. FIANDACA, *Diritto penale*, cit., 520 ss.

dei flussi economici in caso di acquisti lontani nel tempo⁴⁴, laddove l'immediatezza probatoria non è un feticcio cronologico, bensì condizione minima di razionalità dell'inferenza della giustizia nella sfera privata.

Dall'altro lato, si pone il dissenso del giudice Sabato, che difende l'idea per la quale la prevenzione patrimoniale regge anche su presunzioni cumulative, ossia, la combinazione di pericolosità, sproporzione e reinvestimenti, pur quando il legame fattuale con condotte tipiche sia indiretto o diluito nel tempo: egli lo qualifica come esito fisiologico (a questo punto, quasi filologico) del modello italiano, consolidato nella giurisprudenza e riconosciuto in un più ampio contesto europeo e internazionale favorevole alla confisca senza condanna⁴⁵. Ne segue, inevitabilmente, una divergenza metodologica significativa: per la maggioranza, la prevenzione non può assurgere a pena surrettizia⁴⁶. Qualora essa incida, al pari di una pena, sulla sfera individuale, esige la prova del fatto e il nesso con i diritti limitati dalla misura stessa. Per Sabato, invece, l'impianto resta legittimo poiché teleologicamente⁴⁷ orientato a sottrarre all'economia legale ricchezze di plausibile origine illecita, anche attraverso presunzioni qualificate (sproporzione, disponibilità mediata, intestazioni fittizie).

Alla luce delle due visioni, emerge chiaramente la questione centrale della discussione, che il caso Isaia lascia emergere con assoluta chiarezza: il passaggio dall'indizio ragionevole alla prova sostitutiva. Nella filiera argomentativa del dissenso del giudice italiano, la sproporzione reddito/patrimonio, se sor-

⁴⁴ Corte EDU, Isaia e altri c. Italia, Sez. I, 25 settembre 2025, §§ 84-86. In questo specifico frangente, la Corte è lapidaria: «merely referring to the discrepancy between income and expenditure is insufficient to establish a link between the predicate offences and the confiscated assets».

⁴⁵ Sul riconoscimento europeo della *non-conviction based confiscation*, v. Direttiva 2014/42/UE del 3 aprile 2014, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea.

⁴⁶ Sulla distinzione tra misura di prevenzione e pena, v. Corte cost., 27 febbraio 2019, n. 24 e Corte cost., 1° aprile 202, n. 57, che ribadiscono la necessità di un fondamento probatorio concreto per l'ablazione patrimoniale, in coerenza con l'art. 27 Cost. Tesi sostenuta in dottrina, tra gli altri, anche da FERRUA, *Diritto penale minimo e garanzie probatorie*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2017, 1035 ss.

⁴⁷ Il termine teleologico non è qui impiegato in senso generico o meramente descrittivo. Qualora si assuma coerentemente la posizione espressa dal giudice Sabato, occorre riconoscere che il ragionamento giudiziale in materia di misure di prevenzione non si struttura secondo un paradigma deontologico, fondato sull'accertamento del fatto e sul nesso con la compressione dei diritti, ma risponde piuttosto ad un'impostazione - appunto - teleologica, orientata all'asettico perseguimento di un fine di politica pubblica. Come osserva efficacemente VALENTINI, *Motivazione della pronuncia*, cit., 117, tale modalità argomentativa «somiglia - e non casualmente - a quella che viene tradizionalmente ricondotta al ragionamento del funzionario amministrativo», più che a quella propria della giurisdizione in senso stretto. V. in tal senso, GUASTINI, *L'interpretazione dei documenti normativi*, cit., 121 ss.

retta da un quadro astratto di pericolosità, è titolo sufficiente a fondare inferenze robuste sull'origine illecita, con onere in capo al privato di confutarle anche a distanza di molti anni, in spregio all'onere della prova. Tale schema è effettivamente espressivo di uno *standard* probatorio attenuato, tipico delle misure *in rem*, già accolto nella giurisprudenza della Corte EDU su confische non penali, basate principalmente sullo sviluppo del concetto di *unexplained wealth*⁴⁸.

La maggioranza dei giudici non contesta in astratto l'uso di presunzioni nel dominio preventivo: se lo facessero, svuoterebbero l'istituto, oltre che esorbitare dalle proprie funzioni. Contestano, invece, l'automatismo: quando la confisca colpisce beni lontani nel tempo rispetto al periodo di pericolosità, una generica presunzione di reinvestimento non può essere sufficiente a motivare l'azione: occorre, in casi come questo, una ricostruzione puntuale dei flussi finanziari, proprio perché il decorso temporale rende eccessivamente gravoso per il privato dimostrare la liceità dell'acquisto, incidendo sul giusto equilibrio richiesto dall'art. 1 Prot. 1.

⁴⁸ Il concetto di *unexplained wealth* – o ricchezza ingiustificata – rappresenta, nell'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale della Corte EDU, un criterio di particolare rilievo per valutare la compatibilità delle misure di confisca patrimoniale con gli artt. 6 C.E.D.U. e art. 1 Prot. 1 C.E.D.U. (cfr. MITSILEGAS, *Unexplained Wealth Orders and the Presumption of Innocence*, in *New Journal of European Criminal Law*, 2019, 10, 305 ss. E PIJOVIĆ, *Confiscation of Unexplained Wealth in the Light of the ECHR*, in *Human Rights LR*, 2021, 21, 255 ss.). Esso si riferisce alla situazione in cui un individuo disponga di beni o risorse economiche sproporzionate rispetto ai propri redditi leciti, senza che ciò sia adeguatamente giustificato. La Corte ha più volte chiarito che la semplice sproporzione tra patrimonio e redditi non può, di per sé, giustificare una presunzione di illiceità o una misura ablativa automatica, in assenza di un nesso sufficientemente accertato con un'attività criminosa o con elementi fattuali concreti. In particolare, nella giurisprudenza di Strasburgo (tra cui *Phillips c. Regno Unito*, Sez. IV, 5 luglio 2001; *Grayson e Barnham c. Regno Unito*, Sez. II, 23 settembre 2008; *Silickienė c. Lituania*, Sez. II, 10 aprile 2012; *Gogitidze e altri c. Georgia*, Sez. IV, 12 maggio 2015), la Corte ha affermato che le misure di confisca basate esclusivamente su criteri di ricchezza “non spiegata” devono rispettare tre parametri essenziali: 1) che vi sia un *nesso di causalità* sufficientemente dimostrato tra la ricchezza e un'attività criminale o socialmente pericolosa; 2) che la misura sia *proporzionata e non eccessiva* rispetto allo scopo perseguito, evitando che la prevenzione si trasformi in una forma di sanzione penale surrettizia; 3) che l'interessato abbia *la possibilità effettiva di contestare la presunzione* e di fornire giustificazioni alternative, in un contesto di effettivo contraddittorio (*fair hearing*). In questa prospettiva, la ricchezza ritenuta ingiustificata non costituisce una categoria autonoma di illecito, bensì un indice di rischio che può giustificare l'adozione di misure preventive solo se accompagnato da un solido impianto probatorio e da un adeguato controllo giurisdizionale. La Corte EDU ha ribadito come, diversamente, tali strumenti rischiano di violare il principio di legalità e la presunzione di innocenza, trasformando la confisca preventiva in un mezzo di punizione anticipata, contrario alla logica convenzionale del *due process*. Delle sue caratteristiche parlava già ampiamente UBERTIS, *Principi di procedura penale europea. Le regole del giusto processo*, Milano, 1999, 63 ss.; per una lettura più recente, v. GAETA, *L'esistenza di strumenti a garanzia della idoneità del giudice: una precondizione di sistema*, in GAITO (a cura di), *Il giusto processo. Tra modello europeo e resistenze interne*, Milano, 2022, 70-74.

È lo stesso giudice Chablais, pur aderendo alla violazione, a spiegarlo con estrema nettezza: più il tempo si dilata, più stringente dev'essere la motivazione sull'effettiva provenienza illecita⁴⁹. Qui si nota il salto qualitativo: l'inversione dell'onere non è illegittima per definizione, ma diventa convenzionalmente sproporzionata se combinata con l'assenza di limiti temporali per attivare la misura, con l'uso della pericolosità come categoria presuntiva "forte" e con la distanza cronologica tra condotte e acquisti, che rende difensivamente impossibile la controprova. È questo intreccio, non l'esistenza di presunzioni in quanto tali, a ledere l'equilibrio tra interesse pubblico e diritto individuale, secondo la maggioranza.

Il cuore del dissenso di Sabato risiede, quindi, nella difesa della correlazione differita: il sistema italiano, per storia legislativa e giurisprudenza di legittimità, ammette che beni conseguiti anni dopo il periodo di pericolosità possano essere confiscati solo se *ragionevolmente* riconducibili a reinvestimenti di capitali illeciti; e lo fa richiedendo una motivazione che ricostruisca la catena economico-finanziaria, non necessariamente con un riscontro penale tipizzato. La maggioranza, però, constata che, nel caso concreto, tale ricostruzione analitica manca: si invoca la correlazione differita senza il corredo probatorio minimo idoneo a superare il *vulnus* temporale. Siamo in presenza, in fondo, di una critica metodologica: la correlazione differita, ancora, è concettualmente ammissibile solo se sostenuta da dati/atti/fatti puntuali che consentano di ricostruire il nesso causale tra patrimonio e illecito. Quando questo passaggio manca (o quando si appoggi alla sola sproporzione), la misura diventa sostanzialmente punitiva e, dunque, soggetta agli *standard* della C.E.D.U.: legalità, prevedibilità, proporzionalità.

Le ragioni del dissenso, inoltre, imputano alla maggioranza di aver importato regole non esportabili nel sistema italiano, che avrebbero invece ricevuto dalla Corte un riconoscimento positivo⁵⁰ e, più di recente, conferme nel caso

⁴⁹ Nella *concurring opinion*, il giudice svizzero Chablais afferma la violazione dell'art. 1 Prot. 1, in ciò schierandosi con la maggioranza dei decidenti; egli precisa, però, che il principio convenzionale non esclude la legittimità della confisca di prevenzione, a condizione che la motivazione sia proporzionale alla distanza temporale fra condotta e beni. Egli osserva, infatti, che «*the longer the temporal distance between the alleged criminal conduct and the confiscated assets, the stricter must be the reasoning establishing the illicit origin of the property*». A conforto di tale principio, la Corte di Strasburgo richiama Cass., Sez. VI, 7 ottobre 2021, n. 36421, Rv. 282413-01: in quell'occasione, la Suprema corte italiana ha affermato che, nei casi in cui la confisca riguardi beni acquistati dopo un ampio intervallo temporale, è richiesto un «rigore rafforzato» nella motivazione a sostegno del nesso di provenienza illecita.

⁵⁰ La sentenza *Garofalo e altri c. Italia*, Sez. I, 21 gennaio 2025 segna un punto di svolta nella giurisprudenza convenzionale in materia di confisca di prevenzione. La Corte, richiamando i propri precedenti

*Păcurar c. Romania*⁵¹. La risposta, implicita nella motivazione della maggioranza e in parte esplicitata nell'opinione del giudice Chablais, non riguarda tanto le disarmonie evidenti tra i sistemi italiano e bulgaro, quanto piuttosto la necessità di un vero controllo di qualità sul piano probatorio. Anche nel modello italiano, infatti, la sproporzione può – e deve – avere un ruolo rilevante, ma non può sostituire l'accertamento del nesso di derivazione tra condotta e bene, soprattutto quando il trascorrere del tempo o l'interposizione di terzi (come intestazioni a congiunti o prestanome) rendono più tenue la relazione causale. Il riferimento al caso *De Tommaso* torna utile: quando categorie elastiche, come la *pericolosità*, lo *stile di vita* o la *vicinanza ambientale*, finiscono per surrogare il fatto e la prova, la prevenzione eccede il proprio ambito e si fa sanzione; e la sanzione senza prova non è più prevenzione, ma scade nel c.d. diritto penale dell'autore⁵².

in *Gogitidze e altri c. Georgia* (2015) e *Silickienė c. Lituania* (2012), ha riaffermato la compatibilità delle misure ablativo non fondate su condanna penale (*non-conviction-based confiscation*) con l'art. 1 Prot. 1 C.E.D.U., purché sussista un adeguato nesso causale tra i beni e un'attività illecita, la misura sia proporzionata rispetto allo scopo perseguito e l'interessato disponga di un rimedio effettivo. L'importanza del caso risiede, tuttavia, nella divaricazione interpretativa interna al Collegio: le opinioni dissenzienti hanno denunciato il rischio di un trapianto acritico di categorie di *common law* (e, in particolare, del *civil forfeiture*) in un ordinamento – quello italiano – fondato sul principio di legalità e sull'obbligatorietà dell'azione penale. Da qui la critica, mossa ai giudici di maggioranza, di aver “importato regole non esportabili”, vale a dire modelli di ablazione patrimoniale privi di adeguato controllo giurisdizionale. Sul tema, cfr. FINOCCHIARO, “*Garofalo e altri c. Italia*”: la Corte EDU afferma la legittimità della confisca di prevenzione e ne riconosce, per la prima volta, la natura ripristinatoria, in *Sist. pen.*, 24 febbraio 2025 e DAVI, Corte e.d.u. “*Garofalo e altri c. Italia*”, la metamorfosi della confisca senza condanna italiana, da misura di prevenzione a misura ripristinatoria, in *Proc. pen. giust.*, 2025, 1134 – 1145.

⁵¹ Si fa riferimento a Corte EDU, *Păcurar c. Romania*, Sez. IV, 24 giugno 2025, che – pur riguardando un contesto normativo differente – chiarisce quali siano gli *standard* minimi affinché una misura di confisca non fondata su condanna resti compatibile con l'art. 1 Prot. n. 1 C.E.D.U. La Corte valorizza, in particolare, il fatto che la sproporzione patrimoniale fosse «*unwell-documented factual finding*», emerso all'esito di un accertamento puntuale e di una valutazione non automatica delle prove documentali e tecniche disponibili. Nel caso rumeno, infatti, la misura è ritenuta legittima proprio perché applicata «*on a case-by-case basis*», limitatamente agli importi «*found to be unexplained*», e solo dopo una «*thorough examination of the evidence*» condotta dalle corti interne. Da ciò si ricava un principio di più ampia portata: anche quando l'ordinamento consente l'accertamento in via non penale, la Corte EDU richiede che la ricostruzione del nesso tra patrimonio e fonti lecite o illecite sia sorretta da un apparato probatorio effettivo, concreto e non presuntivo. Ed è precisamente questa esigenza di motivazione analitica che difetta nel caso Isaia; ciò, però, non viene rilevato nella *dissenting opinion* del giudice Sabato, dove la correlazione differita è stata invocata in assenza di adeguati elementi ricostruttivi.

⁵² L'espressione *diritto penale dell'autore* è utilizzata in dottrina per descrivere modelli di intervento punitivo nei quali l'attenzione dell'ordinamento si sposta dal fatto tipico accertato alla persona dell'agente, valutata sulla base di qualità soggettive, tratti identitari o giudizi prognostici di pericolosità. In tale prospettiva, ciò che viene in rilievo non è tanto “ciò che si è fatto”, quanto “ciò che si è” o “ciò che si rappresenta” per l'ordine sociale. Sul punto, v. DONINI, *Il diritto penale di fronte al nemico*, in

A ben vedere, l'esito del caso *Isaia* non costituisce un rigetto della prevenzione patrimoniale, ma ne ancora la legittimità a tre costanti ineludibili: 1) *legalità sostanziale*, poiché la misura, se incide come una pena, deve essere prevedibile nei presupposti e motivata nei passaggi inferenziali; 2) *nesso causale effettivo*, poiché non basta la sproporzione, non basta la pericolosità: occorre un collegamento ragionato (e, quindi, ragionevole) tra *quel* patrimonio e *quelle* condotte; 3) *tempo come fattore di scrutinio*, poiché più il fatto si allontana, più cresce l'onere motivazionale e più forte dev'essere l'apparato istruttorio; diversamente, l'inversione dell'onere realizza un effetto paralizzante sulla difesa e rompe l'equilibrio dell'art. 1, Prot. 1 C.E.D.U.

Questo è, in definitiva, il messaggio esplicito della riflessione proposta dal giudice Chablais: egli vota la violazione non per negare il modello, ma perché, in concreto, la motivazione italiana non ha superato lo scarto temporale con un apparato argomentativo e probatorio adeguato. Di riflesso, il dissenso fotografa il rischio opposto, quello della normalizzazione della pericolosità come prova e della sproporzione come nesso, fino a trasformare l'eccezione in regola. La sentenza – al netto della dialettica interna – evidenzia il discrimine concettuale operato: la prevenzione non è un corridoio laterale della materia penale, ma un'area distinta, che non può cannibalizzare le garanzie della responsabilità personale. Proprio in questa prospettiva, la Corte richiama i parametri elaborati sin dal caso *Engel e altri c. Paesi Bassi*⁵³, attraverso i

Cass. pen., 2006, 274 ss., ove si sottolinea il rischio che categorie elastiche e presunzioni di pericolosità trasformino strumenti formalmente preventivi in forme di sanzione sostanziale sganciate dalla prova del fatto.

⁵³ Si fa riferimento a Corte EDU, *Engel e altri c. Paesi Bassi*, Corte plenaria, 8 giugno 1976. I c.d. criteri Engel prendono il nome proprio dall'omonima sentenza, nella quale la Corte di Strasburgo fissò i parametri per stabilire se una misura, a prescindere dalla qualificazione formale operata dal diritto interno, debba essere considerata "penale" ai sensi della Convenzione. Tali parametri sono tre: la qualificazione giuridica del fatto o della misura nel diritto nazionale; la natura dell'illecito, apprezzata in relazione alle finalità preventive o repressive dell'intervento statale; il grado di severità della sanzione, inteso in termini di incidenza sul patrimonio o sulla libertà personale. Questi criteri, successivamente precisati in Corte EDU, *Öztürk c. Germania*, Corte Plenaria, 21 febbraio 1984 e Corte EDU, *Jussila c. Finlandia*, Grande Camera, 23 novembre 2006, costituiscono oggi il banco di prova per distinguere le misure di prevenzione dalle sanzioni penali in senso proprio: un *test* sostanziale di "penalità". Sotto questa lente, la motivazione del giudice Chablais in *Isaia e altri c. Italia* può essere letta come un invito a riaffermare tali criteri nel sistema delle confische italiane, specie in relazione alla funzione e alla gravità dell'intervento. Sul punto, v. URBANI, *La natura delle sanzioni comminabili nei confronti degli esponenti aziendali ai sensi del testo unico bancario. riflessioni a margine di due recenti pronunce della suprema corte*, in *Riv. trim. dir. pen. cont.*, 2017, 2, 146 ss.; utili, in questo frangente, le riflessioni di GAITO-GAETA, *Legislatori e Corti nazionali sul funzionamento del processo a seguito dell'emergenza: prospettive di adeguamento agli obiettivi europei e perduranti resistenze interne*, in GAITO (a cura di),

quali Strasburgo definisce la materia penale non sulla base della forma, ma della sostanza e della funzione delle misure.

È un richiamo che non appartiene al formalismo, ma alla logica casuistica delle garanzie processuali propria dell'argomentare strasburghese⁵⁴: ogni potere ablativo dello Stato, quand'anche preventivo, resta sottoposto ai limiti del giusto processo e della proporzionalità.

4. Una possibile conclusione. La decisione assunta dalla Corte di Strasburgo nel caso Isaia c. Italia riconsegna un'interpretazione autenticamente vicina ai fondamenti dello Stato di diritto moderno, rappresentando un passaggio significativo nel lungo confronto tra il sistema italiano delle misure di prevenzione e il diritto convenzionale. Non si tratta solo di una pronuncia di accertamento della violazione dell'art. 1 Prot. 1, quanto di un momento di ricomposizione teorica ed etica⁵⁵, ove viene riaffermata l'effettività dei diritti fondamentali, che non possono essere subordinati esclusivamente alla sola coerenza interna delle categorie giuridiche domestiche⁵⁶.

Il giusto processo, cit., 1-21; PALIERO, "Materia penale" e illecito amministrativo secondo la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo: una questione "classica" a una svolta "radicale", in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 3, 1985, 919 ss; VIGANÒ, *Doppio binario sanzionatorio e ne bis in idem: verso una diretta applicazione dell'art. 50 della Carta?*, in *Riv. trim. dir. pen. cont.*, 3-4, 2014, 219 ss.

⁵⁴ Logica che, tra l'altro, è stata anche recepita dal giudice italiano nella sentenza Corte Cost., 4 giugno 2010, n. 196. La pronuncia, tra le altre cose, confermava come «dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, formatasi in particolare sull'interpretazione degli artt. 6 e 7 della Convenzione E.D.U., si ricava, pertanto, il principio secondo il quale tutte le misure di carattere punitivo-afflittivo devono essere soggette alla medesima disciplina della sanzione penale in senso stretto».

⁵⁵ Come già avvenuto nella sentenza Corte EDU, *Öztürk c. Germania*, Corte Plenaria, 21 febbraio 1984, §§49-50, dove la corte ha ricordato come «the Convention is not opposed to States, in the performance of their task as guardians of the public interest, both creating or maintaining a distinction between different categories of offences for the purposes of their domestic law and drawing the dividing line, but it does not follow that the classification thus made by the States is decisive for the purposes of the Convention».

⁵⁶ Sul punto v. MANES, *Commento all'art. 7 CEDU*, in BARTOLE-DE SENA-ZAGREBELSKY (a cura di), *Commentario breve alla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo*, Padova, 2012, 260: l'Autore, fotografando in maniera distaccata il percorso dottrinale e giurisprudenziale, osserva come «il progressivo chiarimento della nozione [di sanzione penale] è frutto di una copiosa elaborazione giurisprudenziale, di approccio spiccatamente pragmatico ed attento alle circostanze del caso concreto, che ha via via ampliato il campo di applicazione ed i margini di operatività delle garanzie alla nozione riconosciute, consentendo al contempo di smascherare vere e proprie ipotesi di 'truffa delle etichette'». Citazione, quella appena riportata, già presente nel contributo di URBANI, *La natura delle sanzioni comminabili*, cit., 150, che rende un prezioso quadro complessivo sulla necessità di «prescindere [...] dal mero dato nominalistico ed essendo invece necessario dare risalto agli elementi caratterizzanti della fattispecie, nella loro portata sostanziale»;

Il principio affermato è chiaro: una misura che limita stabilmente l'individuo nell'esercizio di un diritto, in assenza di accertamento di colpa e sulla base di presunzioni di pericolosità, rientra nell'area materiale della pena; pertanto, è soggetta agli stessi limiti sostanziali del diritto penale di garanzia.

Questa affermazione, in apparenza semplice, comporta una modifica rilevante dell'impostazione tradizionale: la Corte non si limita unicamente a censurare un vizio procedurale, ma vuole superare la dicotomia formale fra il diritto della prevenzione e le garanzie individuali. In un'ottica funzionale, la distinzione perde rilievo: le formalità imposte dalle norme non bastano ad escludere l'applicazione dei principi convenzionali di legalità, determinatezza e proporzionalità, peraltro già costituzionalmente garantiti. Ciò che conta – come già osservato nella Grande camera in occasione del *caso G.I.E.M.* – è l'effetto reale sull'individuo, non l'etichetta giuridica che il legislatore sceglie di apporre³⁷.

Ne consegue che ogni ablazione definitiva del diritto di proprietà fondata su presunzioni di pericolosità o di sproporzione – e non su prove oggettive –, deve essere considerata sanzione penale sostanziale e, come tale, valutata alla luce dell'art. 7 C.E.D.U. e dell'art. 27 Cost.. In questa prospettiva, il caso *Isaia* rappresenta il punto d'arrivo di una traiettoria giurisprudenziale contrassegnata da casi dirimenti come *Varvara*³⁸, *G.I.E.M.* e *De Tommaso*: un per-

³⁷ Corte EDU, *G.I.E.M. s.r.l. e altri c. Italia*, Grande Camera, 28 giugno 2018, §301. Nella pronuncia, la Grande camera afferma che la qualificazione formale di una misura come amministrativa nel diritto interno non è determinante ai fini dell'applicazione dell'art. 7 C.E.D.U.: «it is the nature and purpose of the measure in question and its effect on the applicant which are material in determining whether it is to be regarded as a 'penalty' within the meaning of Article 7». La Corte, nel caso di specie, individuava, quindi, un criterio certo, sostanziale e funzionale per distinguere tra sanzione penale e misura preventiva, fondato non sulla forma giuridica attribuita *ex ante* dal legislatore, ma sull'effetto reale che la misura produce nei confronti dell'individuo. Tale principio è ripreso testualmente dalla sentenza in esame al §73, dove i giudici di Strasburgo richiamano il caso *G.I.E.M.* per affermare che, anche qualora la confisca sia collocata nel diritto preventivo interno, essa deve essere sottoposta ai principi di legalità, prevedibilità e proporzionalità qualora determini un effetto punitivo sostanziale, consistente nella perdita definitiva del bene in assenza di condanna penale. Sul significato sistematico della sentenza, v. BERNARDI, *La confisca urbanistica al vaglio della Corte di Strasburgo: la sentenza G.I.E.M. e il ritorno del principio di legalità sostanziale*, in *Dir. pen. cont.*, 2018, 1 ss., che evidenzia come la Corte abbia ricondotto la confisca urbanistica nell'ambito di applicazione dell'art. 7 C.E.D.U., superando la tradizionale distinzione formale tra sanzione penale e misura amministrativa; PULVIRENTI, LO GIUDICE, *Prescrizione, confisca e processo nella sentenza G.I.E.M. e altri c. Italia*, in *Proc. pen. giust.*, 2019, 122 ss.; nonché MAUGERI, *La confisca urbanistica alla ricerca di un difficile equilibrio tra le esigenze dell'efficienza e i principi della materia penale*, in *Arch. pen. web*, 2020, 3, 12 ss.

³⁸ Corte EDU, *Varvara c. Italia*, Sez. II, 29 ottobre 2013. La Corte ha ritenuto che la confisca urbanisti-

corso dettato non soltanto dall'improcrastinabile esigenza di determinatezza, quanto dalla necessità di riavvicinare il potere punitivo alla sua giustificazione legale. In altre parole, il criterio sostanziale introdotto dalla Corte EDU impone d'ora in avanti di verificare non solo il fondamento normativo della misura, ma la razionalità della sua incidenza sul diritto individuale. Ancora, l'interferenza con il libero godimento della proprietà non potrà più essere valutata in astratto, ma dovrà essere oggetto di un puntuale apprezzamento in fatto, volto a verificare *se e in quale misura*, il sacrificio imposto al titolare del bene risulti effettivamente proporzionato all'interesse pubblico perseguito, alla luce della relazione funzionale tra condotta e bene e della incidenza concreta – anche in termini di durata e reversibilità – della compressione subita.

Alla luce di questo, si può comprendere perché la proporzionalità assuma un rinnovato ruolo centrale, quale parametro di legalità: non più bilanciamento discrezionale, ma metro di razionalità giuridica nell'utilizzo del potere. E, sul piano legislativo interno, le conseguenze sono inevitabili: la giurisprudenza di legittimità, finora attestata sull'idea che la confisca di prevenzione resti misura autonoma e distinta dalla sanzione penale e, quindi, non coperta dagli stessi impegni che il legislatore ha previsto in materia processualpenalistica⁵⁹, dovrà misurarsi con l'obbligo – convenzionalmente imposto – di ricondurre la misura entro un perimetro di garanzie penali. Così facendo, l'elemento di pericolosità, se fondato su mere presunzioni, non potrà più giustificare automaticamente l'ablazione: il giudice della prevenzione dovrà dimostrare, in modo individualizzato, la derivazione del bene da attività illecite e la proporzionalità dell'intervento rispetto al rischio concreto. In mancanza di questa motivazio-

ca disposta dopo la prescrizione, in assenza di una sentenza di condanna, costituisca una pena in senso sostanziale, e che la sua applicazione violi l'art. 7 C.E.D.U., poiché priva del necessario accertamento di colpevolezza. Il principio affermato in Varvara segna il passaggio dalla mera distinzione formale tra sanzioni penali e amministrative alla verifica sostanziale della legalità punitiva, anticipando la successiva evoluzione culminata nei casi Isaia e G.I.E.M., nei quali la Corte ha riconosciuto la legittimità della confisca solo in presenza di un effettivo accertamento giudiziale della responsabilità. Per uno sguardo approfondito alla sentenza Varvara, vedasi il commento di MAZZACUVA, *La confisca disposta in assenza di condanna viola l'art. 7 CEDU*, in *Dir. pen. cont.* (web), 2013; per una lettura critica retrospettiva, legata anche al rapporto tra i casi Sud Fondi, Varvara e G.I.E.M., v. CIVELLO, *La sentenza G.I.E.M. s.r.l. e altri c. Italia: un passo indietro rispetto alla sentenza "Varvara"? Ancora sui rapporti fra prescrizione e confisca urbanistica*, in *Arch. pen. web*, 2018, 3, 2 ss.

⁵⁹ Il percorso seguito dai giudici delle leggi è fatto di oscillazioni, come spiegato da NEGRI, *Compressione dei diritti*, cit., 19-25. È inevitabile, osservando il citato lavoro, rendersi conto di come il principio – e i criteri in esso contenuti – affrontino dei singoli banchi di prova, a seconda dell'area di materia penale interessata dalla vicenda di specie. Di difficile attuazione, quindi, una sua impermeabilizzazione applicativa.

ne rafforzata, la misura sarà destinata a ricadere nell'ambito del diritto punitivo, con tutte le correlate conseguenze in termini di oneri probatori e di rispetto, ancora una volta, del principio di legalità.

La pronuncia incide, infine, su una questione più profonda, legata alla fisiologia dello Stato di diritto. Nel diritto penale moderno, la colpevolezza non è soltanto il fondamento della pena, ma è la condizione di legittimità dell'interferenza statale nella sfera privata. L'idea che la proprietà possa essere sottratta sulla base di una valutazione di sospetto o di pericolosità presunta rappresenta, nel linguaggio convenzionale, un *déravage* autoritativo⁶⁰: una forma di responsabilità senza colpa, che la Corte di Strasburgo – s'è detto – considera incompatibile con il principio di proporzionalità e con la funzione garantista dell'art. 6, § 2 C.E.D.U., seppur non formalmente richiamato.

Di qui, l'approdo sistemico della sentenza: la prevenzione è accettabile solo se resta eccezione al diritto penale, non suo surrogato, poiché essa ha senso come strumento per impedire un rischio concreto, non per colmare le lacune della prova penale o per consolidare sospetti sociali. In estrema sintesi, l'efficacia non può sostituire la deroga⁶¹, poiché il fine di rimuovere beni di sospetta origine non giustifica un'ingerenza che si fondi su presunzioni non verificate e che non rispetti il giusto equilibrio tra gli interessi in gioco.

⁶⁰ Sul concetto di *déravage* autoritativo, v. PRADEL, *Droit pénal général*, Parigi, 2019, 41 ss., dove l'Autore – con riferimento al sistema francese – descrive lo slittamento del diritto penale della colpevolezza verso un *diritto penale della pericolosità* come il segno più evidente del rischio autoritativo insito nelle logiche di prevenzione interna. Un'analoga dinamica è rinvenibile anche nel sistema italiano, in particolare nel documentato ricorso estensivo degli strumenti preventivi e cautelari, nei quali la valutazione prognostica del rischio tende a prevalere sull'accertamento della responsabilità, anticipando gli effetti afflittivi della decisione. In tale contesto si colloca l'analisi di FERRUA, *Il giusto processo*, Bologna, 2007, 163 ss., secondo cui la motivazione costituisce la forma della legalità del potere giudiziario e il solo antidoto contro l'arbitrio: la deroga alle garanzie è legittima solo se è motivata e, dunque, verificabile. In questa prospettiva, il *déravage* rappresenta la perdita di questa razionalità argomentativa: quando l'efficienza sostituisce la giustificazione, la prevenzione si converte in responsabilità senza colpa.

⁶¹ Sul tema della deroga come principio ed istituto, v. FERRUA, *La prova nel processo penale*, Torino, 2017, IV, 111 ss.; VIII, 233 ss., dove l'Autore ricorda che ogni eccezione al regime ordinario delle garanzie processuali trae legittimità non solo dalla fonte della decisione, bensì dalla motivazione che la giustifica: la deroga è ammissibile solo in quanto motivata e, dunque, controllabile. Tale impostazione, riconduce l'istituto della deroga al principio della *responsabilità argomentativa* del giudice: la motivazione non può essere ricondotta a mero adempimento formale, in quanto atto di giurisdizione che fonda la legalità della deroga stessa. In questo senso, la deroga non è una sospensione del diritto, ma un suo modo "riflessivo", giustificato solo se sorretto da un ragionamento trasparente e ripercorribile attraverso la *motivazione*, che costituisce l'unica fonte di legittimazione derogatoria, poiché trasforma il potere discrezionale in potere responsabile, e l'eccezione in atto di diritto osservabile.

In questo equilibrio si rinviene l'aspetto maggiormente rilevante della sentenza Isaia, quello che riafferma il principio per cui la libertà – anche nella sua dimensione patrimoniale -- costituisce parametro di legittimazione dell'intervento statale. La sicurezza, per essere giuridica, deve sorreggersi sulla prova, non sul sospetto; sulla responsabilità personale, non sulla pericolosità sociale. Ma questo richiamo di Strasburgo non può restare confinato nel piano dei principi: perché la sua forza trasformativa non si disperda e l'efficacia applicativa del principio non si attenui, esso deve tradursi in prassi giudiziarie concrete, capaci di incidere sul modo in cui i giudici, nazionali e sovranazionali, valutano e motivano⁶². Solo su questi precetti, e sulla loro effettiva interiorizzazione, il diritto di prevenzione potrà, da strumento d'eccezione, riconquistare la sua legittimità costituzionale e convenzionale.

MATTIA CERVONI

⁶² In questa prospettiva, GAITO-TRAPELLA, *Confronto di idee su modello processuale penale europeo e resistenze interne*, in *Arch. pen.*, 2021, 3, 6 ss., sottolineano come il progresso del diritto processuale europeo richieda un cammino comune, fondato su un dialogo autentico tra livello sovranazionale e ordinamenti nazionali, dove «l'obiettivo [...] è di evitare che le riflessioni sviluppate oltralpe si trasformino in parole al vento, pronunciate senza vera importanza per la realtà delle aule giudiziarie locali.»